

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216

> e-mail: <u>segreteria.campania@Ind.it</u> Sito Internet: <u>campania.Ind.it</u>



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 30/GST del 13 marzo 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 2/3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 2/3/2024 LEOPARDI CALCIO - SPORTING PAGANI

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo della Società ASD Leopardi Calcio con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe, chiedendo la ripetizione della stessa per la sussistenza di errore tecnico; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperita la necessaria attività istruttoria, acquisita in atti ex art. 50, comma 4, CGS, la dichiarazione del DDG con cui ha dichiarato che "Al minuto 12 del 2T decretavo un calcio di rigore in favore della squadra Leopardi Calcio. Lo stesso veniva correttamente eseguito dal calciatore incaricato, la sfera veniva respinta dal portiere, il pallone rientrava quindi in possesso del calciatore incaricato che ribadiva in rete. Nonostante la regolare esecuzione del calcio di rigore, nonché della seguente segnatura della rete decidevo erroneamente di annullare la rete stessa, sanzionando la segnatura con un calcio di punizione indiretto"; preso atto di tale dichiarazione e, rilevata, per l'effetto, la sussistenza di errore tecnico, con conseguente necessità di disporre la ripetizione della gara P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ex art. 67 CGS, delibera, in accoglimento del reclamo proposto, di disporre, ai sensi dell'art. 10 CGS, la ripetizione della gara demandando alla Segreteria del C.R. Campania gli adempimenti conseguenziali relativi alla nuova fissazione; dispone restituirsi il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

il sostituto giudice sportivo avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI ELITE

GARE DEL 3/3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 3/3/2024 CESARE VENTURA - SPORTING ARZANO

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo della Società ASD Sporting Arzano, con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo il Sig. Campagnuolo Bruno (nato il 13.05.2009) in(presunta) posizione irregolare ai fini disciplinari per non aver scontato la squalifica inflitta giusta C.U. n. 54 del 29.02.2024, pag. 653; effettuati i necessari accertamenti, letto il precitato C.U. di questo C.R. n. 54/2024 con il quale è stata inflitta al calciatore in parola la squalifica per n. 1 giornata effettiva (per recidività in ammonizione V INFR); verificata l'assenza di gare ufficiali precedenti quella oggetto di reclamo, laddove il Campagnuolo avrebbe potuto scontare la sanzione; rilevato che nella gara oggetto di reclamo il calciatore in questione è stato inserito in distinta e vi ha preso parte; accertata, dunque, la violazione delle norme del CGS così come censurate dalla reclamante; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ex art. 67 CGS, delibera, in accoglimento del reclamo proposto, di infliggere

alla Società reclamata ASD Cesare Ventura, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante Sporting Arzano, fermi i provvedimenti disciplinari già assunti e pubblicati sul relativo C.U.; di infliggere, per l'effetto, Società reclamata ASD Cesare Ventura l'ammenda di Euro 60,00; di inibire fino al 21.03.2024 il Dirigente Accompagnatore della Società ASD Cesare Ventura Curcio Salvatore; di infliggere al calciatore Campagnuolo Bruno (nato il 13.05.2009) la squalifica di n. 1 giornata effettiva, da aggiungere a quella da scontare; dispone restituirsi il contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le sequenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 60,00 CESARE VENTURA

il sostituto giudice sportivo avv. Marco Cardito

GARE DEL CAMPIONATO COPPA GIOV.MI REG.LE B

GARE DEL 25/2/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 25/2/2024 AFRAGOLA 92 PROJECT - ALMA VERDE

Il sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo della Società ASD Alma Verde, con cui quest'ultima ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata impiegato in campo un calciatore diverso da quello previamente riconosciuto dal DDG nell'apposita fase pregara; esperiti i necessari accertamenti, sentito a chiarimenti il DDG, quest'ultimo ha dichiarato quanto segue "Ho riconosciuto regolarmente i calciatori presenti in distinta; tutti i calciatori che hanno preso parte alla gara sono stati da me riconosciuti; non ho riscontrato anomalie; nessuna protesta su eventuali calciatori non riconosciuti mi è pervenuta dalla società Alma Verde (calciatori e/o dirigenti della stessa). Le uniche proteste che ho ricevuto riguardano un calciodi rigore da me concesso alla Società Afragola; confermo per il resto il contenuto del referto"; ne deriva l'infondatezza del reclamo, essendo il referto arbitrale - fra le altre cose fonte di prova privilegiata (come da giurisprudenza costante) P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ex art. 67 CGS rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 3/2, fermi i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo C.U.; dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla competente Procura Federale per gli accertamenti di competenza; nulla per il contributo d'accesso alla giustizia sportiva. Il Sostituto giudice Sportivo avv. Marco Cardito

il sostituto giudice sportivo avv. Marco Cardito

Pubblicato in NAPOLI il 13 marzo 2024

Il Segretario Giuseppe Aversano Il Presidente Carmine Zigarelli